



COMUNE DI GAZZO VERONESE  
Provincia di Verona

N. 2 Registro delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -**

L'anno **duemilasedici**, addì **sedici** del mese di **marzo** alle ore **19:00** si è riunito nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito in Sessione **Ordinaria** in seduta Pubblica di **Prima** convocazione **IL CONSIGLIO COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano

<b>Vecchini Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Benassi Franco</b>	<b>P</b>
<b>Parolin Nereo</b>	<b>P</b>	<b>Quartaroli Alberto Alessandro</b>	<b>P</b>
<b>Vecchini Chiara</b>	<b>P</b>	<b>Lombardi Caterina Federica</b>	<b>A</b>
<b>Leardini Veronica</b>	<b>P</b>	<b>Vecchini Ugo</b>	<b>A</b>
<b>Filippini Manuel Stefano</b>	<b>P</b>	<b>Boninsegna Giampaolo</b>	<b>P</b>
<b>Bellani Claudio</b>	<b>P</b>		

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Maria Cristina Amadori

Il Sindaco Andrea Vecchini constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -

Il Sindaco-Presidente cede la parola all'R.P.O. Ivana Negrini che illustra l'argomento.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Sindaco invita a votare la sotto riportata proposta di deliberazione in oggetto, su cui ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile.

Maggioranza: "favorevole in quanto le modifiche apportate sono dettate dalla nuova normativa".

Boninsegna: "favorevole".

### **"IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate comunali – tributarie ed extratributarie – trova la propria base normativa in tre provvedimenti fondamentali:

- Art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare generale;
- Art. 59 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che detta norme particolari in materia di imposta comunale sugli immobili, limitando la potestà regolamentare alle materie ivi indicate;
- Art. 50 della legge 23.12.1997, n. 449, volto ad integrare la disciplina generale della potestà regolamentare nello specifico settore dell'accertamento e della definizione dei tributi, anche per adesione, nonché in quello della repressione delle violazioni;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., con il quale viene conferita agli Enti Locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie sia patrimoniali, salvo quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari;

Visto il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156 avente ad oggetto la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 saranno applicabili anche ai tributi locali i sistemi deflattivi al contenzioso quali il reclamo e la mediazione, attualmente utilizzabili solamente dall'Agenzia delle Entrate, apportando modifiche all'istituto dell'interpello già in uso per i tributi locali;

Vista la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), con la quale vengono apportate modifiche all'art. 13 del D. L. 201/2011 relativamente all'IMU per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado;

Rilevata la necessità di modificare detto Regolamento, alla luce delle modifiche normative intercorse:

Vista la proposta di modifica del regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi, come segue:

- **Abrogato art. 12** – Riduzione per i terreni agricoli
- **Modificato art. 16** con inserimento del seguente testo:

Le unità immobiliari abitative escluse quelle di maggior pregio ( A/1 – A/8 – A/9 ) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ( genitori/figli ) che le destinano ad abitazione principale, possono beneficiare dell'agevolazione della riduzione della base imponibile del 50% dell'IMU, alle seguenti condizioni:

1.- il contratto di comodato sia registrato

2.- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 .

Al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, il soggetto passivo ( comodante ) deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.

- **Modificato art. 17** - Si applicano le esenzioni dovute per legge..

- **Inserimento art. 18** - Fabbricati inagibili o inabitabili:

1. - L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:

- a) inagibilità o inabitabilità del fabbricato;
- b) non utilizzo di fatto del fabbricato.

La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le predette condizioni:

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità del fabbricato è determinata dalla presenza di una o più della seguenti fattispecie:

- 1 strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- 2 strutture verticali (pilastri, muri, perimetrali, interni o di confine) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- 3 edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- 4 edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza o deterioramento della parti di finitura del fabbricato (assenza di infissi, balconi od altre parti sporgenti inagibili e/o pericolanti; in sussistenza degli impianti di riscaldamento; impraticabilità o mancanza dei servizi igienici;

crollo dei soffitti o controsoffitti; ecc.) non siano più compatibili all'uso per i quali erano destinati;

5 L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso. La riduzione ha validità dalla data di presentazione della domanda;
- mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445, con allegata idonea documentazione (foto, perizie, relazioni, ecc). La riduzione ha validità dalla data di presentazione della dichiarazione. Il comune verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate mediante i competenti uffici comunali.

6. Non sono da considerare inagibili i fabbricati inagibili a carattere temporaneo, ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultino inagibili per interventi edilizi disciplinati dall'art. 3 commi a), b), c), d), f) del D.P.R. 380/2001.

**- inserimento dell'art. 39** – Spese a carico del debitore per procedure di riscossione coattiva:

- Le spese sostenute per la formazione degli atti inerenti alla riscossione sono poste a carico del debitore, a puro titolo di rimborso, e nella misura determinata dal D.M. 21.11.2000 e sue eventuali successive modifiche o integrazioni.
- Per quanto riguarda le spese per la formazione dell'ingiunzione, la misura del rimborso a carico del debitore sarà determinata con deliberazione della Giunta comunale.
- Sono a carico del debitore le spese ed i diritti relativi alla notifica di ciascun atto.
- La giunta comunale con propria deliberazione determinerà, anche in via forfetaria, la misura del rimborso dei diritti e delle spese di notifica, nonché aggiornerà periodicamente le spese previste dal presente articolo a carico del debitore.

-

**- inserimento dell'art. 40** – Autotutela:

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, sentito il parere del Dirigente responsabile.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. Il Comune è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formata in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Dirigente responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

**- inserimento dell'art. 41** – Accertamento con adesione:

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza al Comune secondo la procedura dettata dal D.Lgs.19.06.1997 n. 218.
2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare sia per gli accertamenti dell'imposta Comunale sugli Immobili che per gli accertamenti sull'Imposta Municipale Propria l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo, che riprenderanno dal momento di stesura dell'eventuale verbale negativo.
5. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.
6. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

- **inserimento dell'art. 42** – Interpello:

Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa

l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

Per quanto non normato si fa riferimento al D. Lgs 24 Settembre 2015, n.156 con entrata in vigore dal 1° Gennaio 2016.

**- inserimento dell'art. 43 - Sistemi deflattivi al contenzioso – reclamo e mediazione:**

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2016 sono applicabili ai tributi locali, per le controversie di valore non superiori a 20.000 euro, l'istituto del reclamo e della mediazione come previsto dall'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992 così modificato dal D. Lgs. 156/2015
2. Il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Dato atto, pertanto, che il presente Regolamento entrerà in vigore dall'1.01.2016;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000 in relazione alla competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti comunali;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

- 1 – di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2 – di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 aprile 2014, come segue:

- <b>Abrogato art. 12</b> – Riduzione per i terreni agricoli
--

- <b>Modificato art. 16</b> con inserimento del seguente testo:
---

Le unità immobiliari abitative escluse quelle di maggior pregio ( A/1 – A/8 – A/9 ) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ( genitori/figli ) che le destinano ad abitazione principale, possono beneficiare dell'agevolazione della riduzione della base imponibile del 50% dell'IMU, alle seguenti condizioni:
--

1.- il contratto di comodato sia registrato
---

2.- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 .
--

Al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, il soggetto passivo ( comodante ) deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.
---

- **Modificato art. 17** - Si applicano le esenzioni dovute per legge..

- **Inserimento art. 18** - Fabbricati inagibili o inabitabili:

3. - L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

4. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:

a) inagibilità o inabitabilità del fabbricato;

b) non utilizzo di fatto del fabbricato.

La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le predette condizioni:

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità del fabbricato è determinata dalla presenza di una o più della seguenti fattispecie:

1 strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

2 strutture verticali (pilastri, muri, perimetrali, interni o di confine) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

3 edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

4 edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza o deterioramento della parti di finitura del fabbricato (assenza di infissi, balconi od altre parti sporgenti inagibili e/o pericolanti; in sussistenza degli impianti di riscaldamento; impraticabilità o mancanza dei servizi igienici; crollo dei soffitti o controsoffitti; ecc.) non siano più compatibili all'uso per i quali erano destinati;

5 L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso. La riduzione ha validità dalla data di presentazione della domanda;

- mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445, con allegata idonea documentazione (foto, perizie, relazioni, ecc). La riduzione ha validità dalla data di presentazione della dichiarazione. Il comune verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate mediante i competenti uffici comunali.

7. Non sono da considerare inagibili i fabbricati inagibili a carattere temporaneo, ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultino inagibili per interventi edilizi disciplinati dall'art. 3 commi a), b), c), d), f) del D.P.R. 380/2001.

**- inserimento dell'art. 39 – Spese a carico del debitore per procedure di riscossione coattiva:**

- Le spese sostenute per la formazione degli atti inerenti alla riscossione sono poste a carico del debitore, a puro titolo di rimborso, e nella misura determinata dal D.M. 21.11.2000 e sue eventuali successive modifiche o integrazioni.
- Per quanto riguarda le spese per la formazione dell'ingiunzione, la misura del rimborso a carico del debitore sarà determinata con deliberazione della Giunta comunale.
- Sono a carico del debitore le spese ed i diritti relativi alla notifica di ciascun atto.
- La giunta comunale con propria deliberazione determinerà, anche in via forfetaria, la misura del rimborso dei diritti e delle spese di notifica, nonché aggiornerà periodicamente le spese previste dal presente articolo a carico del debitore.

**- inserimento dell'art. 40 – Autotutela:**

6. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, sentito il parere del Dirigente responsabile.
7. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. Il Comune è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
8. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formata in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Dirigente responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.
9. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
10. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

**- inserimento dell'art. 41 – Accertamento con adesione:**

7. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi



dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza al Comune secondo la procedura dettata dal D.Lgs.19.06.1997 n. 218.

8. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare sia per gli accertamenti dell'imposta Comunale sugli Immobili che per gli accertamenti sull'Imposta Municipale Propria l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.

9. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

10. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo, che riprenderanno dal momento di stesura dell'eventuale verbale negativo.

11. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.

12. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

**- inserimento dell'art. 42 – Interpello:**

Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

Per quanto non normato si fa riferimento al D. Lgs 24 Settembre 2015, n.156 con entrata in vigore dal 1° Gennaio 2016.

**- inserimento dell'art. 43 - Sistemi deflattivi al contenzioso – reclamo e mediazione:**

3. A decorrere dal 1° Gennaio 2016 sono applicabili ai tributi locali, per le controversie di valore non superiori a 20.000 euro, l'istituto del reclamo e della mediazione come previsto dall'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992 così modificato dal D. Lgs. 156/2015
4. Il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3 – di apportare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con le modifiche sopra apportate come da allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.

4 – di comunicare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'avvenuta approvazione del presente regolamento, unitamente alla deliberazione, al Ministero delle Finanze per via telematica, tramite il Portale per il federalismo Fiscale, entro 30 giorni dalla data di conseguita esecutività.”

L'esito della votazione proclamato dal Sindaco è il seguente:

- presenti e votanti 9
- favorevoli 9;
- contrari nessuno;
- astenuti nessuno;

**LA PROPOSTA E' APPROVATA**



**COMUNE DI GAZZO VERONESE**  
Provincia di Verona

**Proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 04-03-2016 avente ad oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -**

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.**

**UFFICIO TRIBUTI**

Il sottoscritto Responsabile del servizio competente sulla proposta di deliberazione in oggetto esprime parere di regolarità tecnica: Favorevole

Gazzo Veronese, addì 07-03-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**IVANA NEGRINI**  
*f.to IVANA NEGRINI*

**UFFICIO RAGIONERIA**

Il sottoscritto Responsabile del servizio competente sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

Gazzo Veronese, addì 07-03-2016

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
**CARLO MARGOTTO**  
*f.to CARLO MARGOTTO*

IL PRESIDENTE

F.to Andrea Vecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Cristina Amadori

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gazzo Veronese, li 01-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Cristina Amadori

---

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Gazzo Veronese, li 01-04-2016

Il Responsabile del procedimento

F.to Rosa Patrizia Leardini

---